

SUNTI DI MESSAGGI

del

Consiglio federale all'Assemblea federale

In questa rubrica sono annunciati, con un breve sunto, i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in lingua italiana. Nella parentesi finale (prima parte) è dato il riferimento alla pubblicazione degli originali nell'edizione tedesca e francese del Foglio federale. Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

4 giugno 1962

Messaggio sulle rendite delle casse d'assicurazione del personale federale.

L'8 dicembre 1959, il Consiglio nazionale accettava un postulato che invitava il Consiglio federale a ricercare il modo adeguato per migliorare a sufficienza le rendite dei beneficiari delle casse d'assicurazione del personale federale, stabilite prima del 1960. Il problema di un equo adeguamento delle rendite è trattato esaurientemente nel presente messaggio, il quale è corredato del pertinente disegno di legge federale, inteso a migliorare una parte notevole delle rendite sorte prima del 1960 (*I, 1962, ted. p. 1277, franc. p. 1317 — 4 VI 1962, N. 8485*).

4 giugno 1962

Messaggio per la ratifica dell'accordo internazionale sul grano, del 1962.

L'accordo internazionale sul grano, approvato il 9 giugno 1959, scade il 31 luglio 1962. Per mantenere il disciplinamento internazionale di questo importante settore, il Consiglio internazionale del grano formò, nel giugno del 1961, una Commissione speciale incaricata dei lavori preparatori per una conferenza internazionale da adunare all'inizio del 1962. La Conferenza, cui fu invitata anche la Svizzera, si riunì a Ginevra, il 31 gennaio 1962; vi parteciparono 56 Stati, compresa la Svizzera. Frutto dei lavori di Ginevra è stato il nuovo testo dell'accordo sul grano, che entrerà in vigore il 1° agosto 1962, purchè, entro il 15 maggio 1962, sia stato firmato da almeno i due terzi degli Stati partecipanti alla Conferenza. Questa condizione è stata pienamente soddisfatta, l'accordo pertanto entrerà in vigore alla data prevista. Il 15 maggio 1962, esso è stato firmato, in nome

del Consiglio federale, dal nostro ambasciatore a Washington, con riserva d'approvazione da parte delle Camere federali. Scopo del nuovo accordo, che, come gli accordi anteriori, resterà valido tre anni, è quello di stabilizzare i prezzi del grano e della farina e di incrementare la cooperazione internazionale in questo importantissimo settore economico. Le disposizioni fondamentali dell'accordo del 1959 hanno dato buona prova esse sono state pertanto riprese nel nuovo testo. Il messaggio passa poi a commentare detto nuovo testo, punto per punto. Conclude proponendo che la Svizzera aderisca al nuovo accordo. Segue il disegno di decreto d'approvazione e il testo dell'accordo (*I, 1962, ted. p. 1307, franc. p. 1350 — 4 VI 1962, N. 8480*).

4 giugno 1962

Messaggio per l'acquisto di terreni a Ostermundigen

I terreni da acquistarsi sono destinati a consentire la costruzione di circa 400 abitazioni per il personale federale. L'importanza dell'acquisto è tale da superare le possibilità d'un'unica cooperativa. Il decreto proposto prevede pertanto, nel quadro del decreto di base del 7 ottobre 1947, lo stanziamento di un eredito di 1 646 000 fr. per comperare quei terreni (39 450 m²) e la cessione dei diritti di superficie, contro adeguato canone, a delle cooperative edilizie del personale federale (*I, 1962, ted. p. 1350, franc. p. 1396 — 4 VI 1962, N. 8479*).

4 giugno 1962

Messaggio sul contributo alle spese di trasporto delle merci correnti spedite nelle regioni montane.

Il decreto federale del 17 dicembre 1952 ha trasferito nella legislazione ordinaria i provvedimenti circa questo genere di trasporto, ch'erano stati stabiliti in virtù dei poteri straordinari. Il decreto, di validità quinquennale, del 1952 è stato poi sostituito dal decreto del 20 settembre 1957 che prorogava l'ordinamento del '52 senza modificarlo sostanzialmente. Il decreto del '57 scadrà il 31 dicembre 1962: si pone pertanto il problema se il regime della compensazione delle spese di trasporto debba essere mantenuto e in quale forma. Il messaggio discute analiticamente questa questione, illustrandola con varie tabelle numeriche. Esso propone di prorogare semplicemente il regime vigente, ma solo per due anni. Il biennio di proroga si giustifica per il fatto che attualmente è impossibile dare un giudizio netto sulla situazione: fra due anni, per contro, le condizioni saranno mutate a sufficienza per consentire di trarne delle direttive chiare. Il messaggio è corredato del disegno di decreto che stabilisce la proroga (*I, 1962, ted. p. 1354, franc. p. 1400 — 4 VI 1962, N. 8481*).

4 giugno 1962

Rapporto sulla XLV sessione della Conferenza internazionale del lavoro e messaggio per la ratifica della convenzione n. 116 concernente la revisione degli articoli finali di alcuni accordi internazionali anteriori.

Il rapporto verte sui lavori tenutisi a Ginevra dal 7 al 29 giugno 1961 e condotti secondo l'ordine seguente: 1. Rapporto del direttore generale; 2. Questioni finanziarie; 3. Informazioni e rapporti sull'applicazione delle convenzioni vigenti; 4. Riduzione della durata del lavoro (seconda discussione); 5. Abitazioni dei lavoratori (seconda discussione); 6. Problemi e politica dell'impiego (discussione conclusiva); 7. Formazione professionale; 8. Uguaglianza di trattamento dei cittadini e degli stranieri quanto alla sicurezza sociale; 9. Disegno di convenzione per la revisione parziale degli atti adottati nelle prime 32 sessioni, intesa ad unificare le direttive della stesura dei rapporti concernenti l'applicazione dei testi in vigore; 10. La funzione dell'OIL nel quadro dello sviluppo economico e del progresso sociale dei Paesi depressi. Il rapporto s'estende su tutti questi punti. Esso si sofferma particolarmente sulla raccomandazione n. 115 concernente le abitazioni dei lavoratori. Infine il rapporto si tramuta in messaggio raccomandando l'approvazione della convenzione n. 116 concernente la revisione degli articoli finali di accordi anteriori. Trattasi delle convenzioni adottate dal 1919 al 1949 i cui articoli finali recano delle disposizioni di forma divenute obsolete. La convenzione n. 116, di puro valore formale, è intesa ad estendere anche alle convenzioni del periodo 1919-1949, il metodo seguito a contare dal 1950. Il messaggio propone che questa convenzione formale venga accettata e reca il pertinente decreto di ratifica corredato del testo della convenzione n. 116. È dato pure il testo della raccomandazione n. 115 (*I, 1962, ted. p. 1365, franc. p. 1412 — 4 VI 1962, N. 8477*).

Sunti di Messaggi del Consiglio federale all`Assemblea federale

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1962
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	28.06.1962
Date	
Data	
Seite	945-947
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 578

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.